



Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca a.a. 2024/2025

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. L'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, in attuazione delle disposizioni ministeriali e di legge vigenti, definisce, con il presente Regolamento di Ateneo in materia di Contribuzione Studentesca per l'anno accademico 2024-2025, i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi e nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.
2. Sono disciplinati dal presente Regolamento i contributi onnicomprensivi annuali per i corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, anche degli ordinamenti didattici pre-vigenti, nonché i contributi per i corsi di studio di III livello (Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Dottorati di Ricerca, Master Universitari) e i contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.
3. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo e di tassa regionale per il diritto allo studio.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1. La contribuzione a carico degli studenti è costituita da:
 - a) Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in maniera virtuale;
 - b) Tassa regionale per il diritto allo studio;
 - c) Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) per l'iscrizione ai corsi di studio di I e di II livello;
 - d) Contributo annuale per l'iscrizione ai corsi di studio di III livello;
 - e) Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali.
2. Il COA è determinato secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE (calcolato ex art. 8 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 05.12.2013 e dell'alt. 2-sexies del D.Lgs. n. 42 del 29.03.2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89 del 26.05.2016) valido per chiedere prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ed è dovuto, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 255, 256, 257 e 258 dell'art. 1 della L. 11.12.2016, n. 232, da tutti gli studenti ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri indicati al successivo art. 3, comma 1, del presente regolamento.

Art. 3 – ESONERI

1. Sono totalmente esonerati dal pagamento del Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA):
 - a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 22.000,00 euro;
 - b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
 - b1. appartengono ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale a 22.000,00 euro;
 - b2. sono iscritti all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi.
2. Sono parzialmente esonerati dal pagamento del COA gli studenti, iscritti ad un anno successivo al primo, che appartengono ad un nucleo familiare con ISEE maggiore di 22.000,00 euro ed inferiore o uguale a 30.000,00 euro; il COA dovuto è calcolato utilizzando la funzione indicata in Tabella A al successivo art. 5 co. 1 se risultano congiuntamente soddisfatti i seguenti requisiti:



b2. sono iscritti all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi.

3. Sono parzialmente esonerati gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE inferiore a 30.000,00 euro, iscritti al secondo anno fuori corso o successivi; il COA dovuto è calcolato utilizzando la funzione indicata al successivo art. 4 co. 1 in Tabella A se risulta soddisfatto il seguente requisito:

b3. nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi.

4. A sensi dell'art. 9 della Legge n. 68 del 29.03.2012, sono totalmente esonerati dal COA:

a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa regionale di cui al Bando unico annuale dei concorsi per il diritto allo studio universitario;

b) gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;

c) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012;

d) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, per periodi continuativi non inferiori a sei mesi;

e) gli studenti che hanno interrotto gli studi per un periodo di almeno due anni accademici consecutivi. Per ciascun anno in cui non risultano iscritti, tali studenti, che intendono ricongiungere la carriera, sono tenuti al solo pagamento di un diritto fisso di 250,00 euro - per ciascun anno in cui non risultano iscritti - a condizione che negli anni accademici di interruzione degli studi non abbiano effettuato alcun atto di carriera;

f) con riferimento a un solo anno accademico, le studentesse che ricadono nella condizione sub e) per l'anno di nascita di ciascun figlio nonché gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione temporanea della carriera;

g) gli studenti immatricolati al I anno neo-diplomati con voti 100/100.

5. Ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, sono totalmente esonerati dal COA gli studenti, iscritti non oltre il primo anno fuori corso, figli dei beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, figli di mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, dichiarati tali secondo le norme di legge, appartenenti a un nucleo familiare con ISEE fino a 10.000,00 euro;

6. Sono totalmente esonerati dal COA gli studenti individuati ai sensi delle Leggi 302/1990 e 266/2005, quali vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, o figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e loro superstiti dichiarati tali secondo le norme di legge, se risulta soddisfatto il seguente requisiti:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 5 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 18 crediti formativi. In fase di iscrizione è necessario inserire il modello di autocertificazione disponibile sulla sezione segreteria studenti del sito di Ateneo;

Il presente esonero è concesso agli studenti, appartenenti alla suddetta categoria, iscritti all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria secondo le specifiche che seguono:



- a un Corso di Laurea Triennale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di due (fino al 2° fuori corso);
- a un Corso di Laurea Magistrale Biennale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (fino al 1° fuori corso);
- a un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di tre (fino al 3° fuori corso);

Gli studenti di cui al presente articolo non possono richiedere il regime di impegno a tempo parziale.

7. In adempimento al DPR 30 giugno 2000, n. 230¹, sono totalmente esonerati dal COA gli studenti detenuti o sottoposti a misure di comunità se risulta soddisfatto il seguente requisito:

- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 5 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 18 crediti formativi. Il presente esonero è concesso agli studenti, appartenenti alla suddetta categoria, iscritti all'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria secondo le specifiche che seguono:

- a un Corso di Laurea Triennale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di due (fino al 2° fuori corso);
- a un Corso di Laurea Magistrale Biennale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (fino al 1° fuori corso);
- a un Corso di Laurea Magistrale a c.u. quinquennale da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di tre (fino al 3° fuori corso);

Gli studenti di cui al presente articolo non possono richiedere il regime di impegno a tempo parziale.

8. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria concede, inoltre, i seguenti esoneri parziali del COA, non cumulabili con altra tipologia di esonero:

- a) esonero per merito del 30% dell'importo della II rata per gli immatricolati ai corsi di Laurea Magistrale che abbiano conseguito la Laurea triennale con la votazione di 110/110 entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti;
- b) esonero per merito del 30% dell'importo della II rata per gli studenti iscritti in corso dal secondo anno che, entro il 31 ottobre, conseguono tutti i crediti previsti dal piano di studi, con una votazione media non inferiore a 27/30;
- c) esonero del 30% dell'importo della II rata per gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di almeno un fratello/sorella iscritto/a nello stesso anno accademico all'Università Mediterranea. Gli esoneri parziali o totali dal pagamento delle tasse e dei contributi non sono cumulabili tra loro. Se uno studente ha i requisiti per ottenere più esoneri parziali o totali, l'amministrazione universitaria assegna automaticamente l'esonero più favorevole allo studente.

9 Sono esclusi dalla possibilità di usufruire dell'esonero parziale di cui al precedente punto 5.3.8:

- a) gli studenti che, in fase di immatricolazione o iscrizione *on line*, non autorizzano lo scarico dell'ISEE-U dalla Banca Dati INPS (vedi art. 3.6);
- b) gli studenti che, in fase di immatricolazione o iscrizione *on line*, non inseriscono in procedura la PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE, ove prevista;
- c) gli studenti cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione; nel caso in cui il beneficio sia già stato accordato, lo stesso sarà revocato e l'interessato sarà tenuto a versare il corrispondente importo;

¹ DPR 30 giugno 2000, n. 230, emanazione del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, art. 44 "Studi universitari"



d) gli studenti con un ISEE riferito all'intero nucleo familiare superiore a euro 40 mila.

Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRESIVO ANNUALE

1. Ai fini dell'iscrizione ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, e ai corsi di studio degli ordinamenti pre-vigenti, il Contributo Onnicomprensivo Annuale (COA) è determinato per classi di valori ISEE per come rappresentato nelle seguenti Tabelle "A" e "B":

Tabella A

Categorie di Studenti	COA PER CLASSI DI ISEE (euro, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale) Con riferimento agli articoli del Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca			
	ISEE ≤ 15.000	15.000 < ISEE ≤ 22.000	22.000 < ISEE ≤ 30.000	ISEE > 30.000
Iscritti al I anno	COA = 0 (art. 3.1, comma a)	COA = 0 (art. 3.1, comma a)	COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B
Iscritti dal II anno al I fuori corso con i requisiti di merito	COA = 0 (art. 3.1, comma b)	COA = 0 (art. 3.1, comma b)	COA = 630,00 x R + + 0,07 x (ISEE - 22000) x R con R = 0,2 per 22.000 < ISEE ≤ 24.000; R = 0,5 per 24.000 < ISEE ≤ 26.000; R = 0,7 per 26.000 < ISEE ≤ 30.000; (art. 3.2)	COA = v. Tabella B
Iscritti dal II anno f.c. con i requisiti di merito	COA = 200,00 (art. 3.3)	COA = 200,00 + +0,0722 x (ISEE - 15000) (art. 3.3)	COA = 705,40 + + 0,0359 x (ISEE - 22000) (art. 3.3)	COA = v. Tabella B
Iscritti dal II anno senza i requisiti di merito	COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B	COA = v. Tabella B

Tabella B

Fasce	Valori di ISEE		I rata	II rata	I + II rata
	(euro)		(euro, al netto dell'imposta di bollo e della tassa regionale)	(euro)	(euro)
	Oltre	Fino a			
1	-	5.000	100	305,29	405,29
2	5.000	10.000	100	365,29	465,29
3	10.000	11.000	100	430,29	530,29



4	11.000	12.000	100	440,29	540,29
5	12.000	13.000	100	455,29	555,29
6	13.000	14.000	100	470,29	570,29
7	14.000	15.000	100	485,29	585,29
8	15.000	16.000	100	505,29	605,29
9	16.000	17.000	100	520,29	620,29
10	17.000	18.000	100	535,29	635,29
11	18.000	19.000	100	550,29	650,29
12	19.000	20.000	100	565,29	665,29
13	20.000	21.000	100	600,29	700,29
14	21.000	22.000	100	635,29	735,29
15	22.000	23.000	100	670,29	770,29
16	23.000	24.000	100	705,29	805,29
17	24.000	25.000	100	740,29	840,29
18	25.000	26.000	100	815,29	915,29
19	26.000	27.000	100	835,29	935,29
20	27.000	28.000	100	865,29	965,29
21	28.000	29.000	100	900,29	1.000,29
22	29.000	30.000	100	935,29	1.035,29
23	30.000	31.000	100	975,29	1.075,29
24	31.000	32.000	100	1.015,29	1.115,29
25	32.000	33.000	100	1.055,29	1.155,29
26	33.000	34.000	100	1.095,29	1.195,29
27	34.000	35.000	100	1.135,29	1.235,29
28	35.000	36.000	100	1.175,29	1.275,29
29	36.000	37.000	100	1.225,29	1.325,29
30	37.000	38.000	100	1.275,29	1.375,29
31	38.000	39.000	100	1.325,29	1.425,29
32	39.000	40.000	100	1.375,29	1.475,29
33	40.000	41.000	100	1.425,29	1.525,29
34	41.000	42.000	100	1.495,29	1.595,29
35	42.000	43.000	100	1.565,29	1.665,29
36	43.000	44.000	100	1.635,29	1.735,29
37	44.000	45.000	100	1.705,29	1.805,29
38	45.000	46.000	100	1.775,29	1.875,29
39	46.000	47.000	100	1.845,29	1.945,29
40	47.000	48.000	100	1.915,29	2.015,29
41	48.000	-	100	2.065,29	2.165,29



3. Per gli studenti iscritti dal secondo anno fuori corso il COA è maggiorato del 25%, se non in possesso del seguente requisito di merito:

- aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto, almeno 25 crediti formativi

Art. 5 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI MERITO

1. I crediti formativi per il requisito di merito di cui all'art. 3 devono essere conseguiti, nell'ambito del medesimo corso di studi, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e/o registrati entro tale data.

2. In caso di insegnamenti integrati devono risultare conseguiti, entro il predetto periodo, i crediti relativi a tutti i singoli moduli che compongono lo stesso insegnamento. Non sono conteggiabili gli eventuali crediti acquisiti da attività integrative.

3. I crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere nell'ambito di programmi di scambio sono presi in considerazione solo se conseguiti nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente l'iscrizione all'a.a. di riferimento e convalidati dai Dipartimenti interessati.

ART. 6 - REGOLE PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI

Le procedure per l'immatricolazione e l'iscrizione di studenti internazionali per l'a.a. 2024-2025 sono pubblicate all'indirizzo <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>.

La domanda di accesso ai corsi di Laurea e Laurea Magistrale degli **studenti internazionali richiedenti visto** e residenti all'estero ha luogo attraverso una preventiva procedura di **preiscrizione** universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione nel rispetto di quanto previsto dal Documento "PROCEDURE PER L'INGRESSO, IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025" a cui si fa integralmente rinvio, redatto sulla base delle risultanze dell'annuale Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, insieme al Ministero dell'Istruzione, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Ministero dell'Interno e pubblicato all'indirizzo https://universitaly-private.cineca.it/uploads/universitaly-pubblico/Circolare_2024-2025_studenti_internazionali_def_MUR.pdf

Gli **studenti internazionali**, già in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello relativo al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio a.a. 2024-2025, che intendono iscriversi ai corsi di laurea e laurea magistrale sono equiparati agli studenti comunitari, per cui sono tenuti a seguire le procedure previste per gli stranieri già regolarmente presenti in Italia, così come espressamente indicati nell'art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286.

Ai fini del pagamento del COA, gli studenti internazionali (richiedenti visto), non residenti in Italia, iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, sono considerati al pari degli studenti con ISEE ≤ 15.000 (Tabella A - I colonna). Per l'accesso ai benefici per il Diritto allo Studio si rinvia alle disposizioni previste sul bando di ammissione, rinvenibile al link https://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php

Agli studenti internazionali con cittadinanza europea si applicano le stesse regole previste per gli studenti con cittadinanza italiana, pertanto è richiesto l'ISEE-U o ISEE parificato.

Art. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L'ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO



1. Il versamento del COA e dei contributi per servizi prestati su richiesta dello studente avviene mediante gli strumenti tecnologici di cui dispone l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e con i criteri e le modalità indicati nel Manifesto annuale degli Studi pubblicato sul sito web dell'Università.
2. I criteri e le modalità di pagamento per la partecipazione alla prova d'esame per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale sono stabilite dai rispettivi bandi.
3. Per le immatricolazioni ai Corsi di studio ad accesso libero e per le iscrizioni agli anni successivi al primo, i termini di scadenza annuale sono indicati nel Manifesto degli Studi pubblicato sul sito web dell'Università.
4. Per le iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale biennali ad accesso libero, l'iscrizione è soggetta a conferma dei requisiti curriculari da parte dei singoli Dipartimenti dove sono incardinati gli stessi corsi di studio.
5. I laureandi presso i corsi di laurea triennale dell'Ateneo, che conseguono il titolo accademico nelle sessioni programmate per l'a.a. 2023/2024 ed intendono proseguire gli studi presso un corso di laurea magistrale biennale, devono PRE-IMMATRICOLARSI all'a.a. 2024-2025. La regolarizzazione della immatricolazione al nuovo anno avviene in automatico con il conseguimento del titolo finale, fatto salvo quanto previsto in ordine alla verifica del possesso dei requisiti curriculari.
6. Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico corrente non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione. In caso di mancato conseguimento del titolo accademico in tale sessione, il rinnovo dell'iscrizione avviene con l'aggravio del "contributo per ritardata iscrizione" pari a euro 250.
7. Il pagamento di quanto dovuto avviene in due rate come appresso indicato:
 - a) I rata (I quota del COA di euro 100, imposta di bollo virtuale di euro 16, tassa regionale per il diritto allo studio) entro il mese di settembre;
 - b) II rata a saldo del COA:
 - b.1 in unica soluzione entro dicembre del corrente anno;
 - b.2 in due soluzioni:
 - 50%, entro dicembre del corrente anno;
 - 50%, entro il mese di marzo dell'anno successivo.
8. Il pagamento della II rata del COA, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato, per ogni singolo rateo, a una indennità di mora, come di seguito indicato:
 - euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
 - euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
 - euro 120 dal 61° giorno di ritardo.

Art. 8 – ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE AI CORSI DI STUDIO

Lo studente iscritto a corsi di studio può richiedere la qualifica di studente a tempo parziale che, a fronte di un impegno didattico ridotto, prevede una riduzione del contributo annuale da pagare.

L'iscrizione in regime di impegno a tempo parziale è consentita solo agli studenti in corso, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Didattico di Ateneo, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute, per impegno nella cura ed assistenza dei familiari o personali (per la richiesta non è prevista alcuna autocertificazione/certificazione a supporto).

L'iscrizione in regime di impegno a tempo parziale non è consentita alle tipologie di studenti previsti agli artt. nn. 6 e 7 del presente Regolamento.

La richiesta può essere presentata dopo l'immatricolazione o il rinnovo on line dell'iscrizione, entro il 31 dicembre dell'anno solare di avvio dell'anno accademico, alla Segreteria Didattica del Corso di Studio dove è iscritto, concordando un percorso formativo con un numero di crediti annui inferiore a 60.

Per i corsi a numero programmato le modalità di accesso sono riportate nei regolamenti di corso e nei bandi di ammissione.

Lo studente a tempo parziale deve completare il Curriculum formativo entro termini pre-determinati in accordo con il Consiglio di Struttura Didattica.



L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta automaticamente negli anni successivi, salvo recesso (ritorno al tempo pieno) o per mancato rispetto dei termini concordati con il Consiglio di Struttura Didattica. In quest'ultimo caso allo studente sarà addebitato l'ulteriore 50% del COA riferito all'anno già concluso, per revoca del regime di impegno a tempo parziale.

In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di studio.

Art. 9 – ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

1. È possibile, ove non iscritti ad altri corsi di laurea e ad altre Università, chiedere l'iscrizione ai corsi singoli di insegnamenti/laboratori impartiti nei Corsi di Studio e sostenere il relativo esame, con conseguente rilascio di una specifica attestazione in caso di superamento dello stesso e dei relativi CFU acquisiti.
2. Coloro che intendono frequentare corsi singoli, in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'Università, dovranno versare a titolo di contributo "Iscrizione corsi singoli" per servizi prestati su richiesta un importo pari a euro 25,00 per ogni CFU che intendono acquisire, oltre all'imposta di bollo assoluta in modo virtuale di euro 16,00.
3. In ogni caso, l'iscrizione è limitata ad un anno accademico per cui gli esami devono essere sostenuti entro l'ultima sessione di profitto utile.
5. Coloro che non sostengono gli esami entro la scadenza di cui al precedente comma 4, devono procedere ad una nuova iscrizione, previo rinnovo del pagamento del relativo contributo.

Art. 10 – DICHIARAZIONE ISEE PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

1. La condizione economica-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-U) per le prestazioni per il diritto allo studio universitario ex DPCM 5/12/2013 n. 159 reso operativo con il Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n. 267 del 17-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 87).
2. La mancata acquisizione in cooperazione applicativa con l'INPS, entro i termini di previsti per l'iscrizione, dell'Attestazione ISEE-U con stato "CONFORME" e nella forma specifica destinata alle università con la dicitura "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario", comporta il pagamento del COA nella misura massima prevista come determinato dalla allegata Tabella B.
3. La mancata attivazione, entro i termini di scadenza previsti, della casella di spunta che autorizza l'Ateneo a prelevare direttamente dalla banca dati INPS i dati dell'attestazione ISEE, comporta il pagamento delle tasse e dei contributi nella misura massima prevista come determinato dalla allegata Tabella B.
4. La presentazione dell'ISEE da parte dello studente è finalizzata all'ottenimento del beneficio della riduzione della propria contribuzione. Nel caso in cui lo studente non ritenga di dichiarare il proprio ISEE-U, lo stesso è collocato, d'ufficio, nella massima classe contributiva.

Art. 11 – ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

1. I criteri e le modalità per l'accesso programmato al primo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) sono stabiliti annualmente dal relativo bando.
2. Per le iscrizioni al secondo anno della SSPL i termini di scadenza sono indicati nel Manifesto annuale degli Studi.
3. Il pagamento del contributo di iscrizione avviene in due rate come appresso indicato:
 - a) I rata di euro di euro 606 (I quota di euro 450 + imposta di bollo virtuale di euro 16 + tassa regionale per il diritto allo studio di euro 140) entro il mese di ottobre;
 - b) II rata di euro 450 a saldo del contributo entro il mese di aprile.
4. Il pagamento della II rata del COA, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato a una indennità di mora, come di seguito indicato:



- euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
- euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
- euro 120 dal 61° giorno di ritardo.

Art. 12 – ISCRIZIONE AL DOTTORATO DI RICERCA

1. I criteri per l'ammissione e le modalità di pagamento per l'iscrizione al primo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca sono stabilite dal relativo bando di concorso annuale.
2. Per l'iscrizione agli anni successivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca, i criteri e le modalità sono stabilite nel vigente *Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca*.
3. Ai sensi del comma 262 dell'art. 1 della L. 11.12.2016, n. 232, gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca non beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento di tasse o contributi a favore dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, fatto salvo il versamento della tassa regionale, secondo quanto stabilito annualmente nel Manifesto degli Studi e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16.
4. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, con decorrenza dal XXXIII ciclo, beneficiari di borsa di studio sono tenuti al pagamento del contributo di iscrizione come appresso indicato:
 - a) I rata composta dalla I quota del contributo di euro 265,29 + imposta di bollo virtuale di euro 16 + tassa regionale per il diritto allo studio entro il mese di novembre;
 - b) Il rata, a saldo del contributo, entro il mese di giugno, calcolata secondo classi di valore ISEE per come rappresentato all'art. 4 co. 1 Tabella B.
5. Il pagamento della II rata del contributo di iscrizione, se effettuato oltre i previsti termini di scadenza, è assoggettato a una indennità di mora, come di seguito indicato:
 - euro 40 fino al 30° giorno di ritardo;
 - euro 80 dal 31° al 60° giorno di ritardo;
 - euro 120 dal 61° giorno di ritardo.

Art. 13 – MASTER UNIVERSITARI

1. Per i corsi di Master Universitario di I e di II livello, il contributo d'iscrizione è indicato nel relativo bando di ammissione a cura del Dipartimento proponente e non può eccedere i 10.000 euro.

Art. 14 – CONTRIBUTI PER SERVIZI PRESTATI A RICHIESTA DELLO STUDENTE

1. Sono stabiliti in misura fissa i contributi da versare a cura degli studenti per servizi prestati su specifica istanza.
2. Le prestazioni d'ufficio, a richiesta individuale dello studente, sono soggette ai contributi di cui alla seguente *Tabella C* e all'imposta di bollo assolta in modo virtuale, se dovuta:

Tabella C

TIPOLOGIE DI SERVIZI PRESTATI SU RICHIESTA DELLO STUDENTE	CONTRIBUTO (euro)
Rilascio pergamena di Abilitazione professionale/Scuola Specializzazione/Dottorato/Master	60
Duplicato pergamena di L, LS/LM, Abilitazione professionale/Scuola Specializzazione/Dottorato	100
Trasferimento ad altra università	150
Trascrizione foglio di congedo per trasferimento da altra Università	100
Passaggio interno ad altro corso di studio	100
Partecipazione ai concorsi di Dottorato di Ricerca	65
Ricongiungimento carriera	250 per anno
Rinuncia	150



Istruttoria studenti già laureati/decaduti/rinunciatarci/	100
Istruttoria riconoscimento titolo straniero	300
Iscrizione a corsi singoli di insegnamento	25 per CFU
Partecipazione Esame di Stato	300
Riattivazione carriera a seguito di sospensione	250
Mora per ritardato pagamento rate di iscrizione dal 1° al 30° giorno di ritardo	40
Mora per ritardato pagamento rate di iscrizione dal 31° al 60° giorno di ritardo	80
Mora per ritardato pagamento rate di iscrizione dal 61° giorno di ritardo	120
Mora per Iscrizione fuori termine dal 1 ottobre 2024 e fino al 20 dicembre 2024	100
Mora per Iscrizione fuori termine a partire dal 21 dicembre 2024	250

3. Tutti gli importi dei contributi sono da intendersi al netto delle commissioni bancarie di cui ai canali di pagamento utilizzati per l'effettuazione dei versamenti.

Art. 15 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. Con decorrenza dall'a.a. 2024-2025 sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, compreso il Manifesto Annuale degli Studi a.a. 2024-2025.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione e si applica per l'a.a. 2024-2025.
2. Il presente Regolamento è soggetto a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie o opportune per adeguamento a disposizioni di legge o ministeriali che intervengono in materia.
3. La pubblicità del presente Regolamento è assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale nell'Albo Online" e nella sezione "Regolamenti/Sezione Amministrazione Trasparente", nonché in eventuali ulteriori pagine web destinate alla divulgazione.